



APPENDICE IX

*Disposizioni riguardanti la sistemazione della provincia  
e Legazione di Urbino e Pesaro, 4 agosto 1832*





( 458 )

( N. 18. ) *Disposizioni riguardanti la sistemazione della provincia e Legazione di Urbino e Pesaro.*

4 Agosto 1832.

## NOTIFICAZIONE

*TOMMASO della S. R. C. CARD. BERNETTI*  
*Dicono di s. Cesareo della santità di nostro signore*  
 PAPA GREGORIO XVII. *Segretario di Stato.*

Volendo la Santità di Nostro Signore dare una definitiva sistemazione amministrativa alla provincia di Urbino e Pesaro, e coordinarla ad un tempo ai bisogni delle due sue parti montana e marittima, ed ai riguardi dovuti al suo erario, si è degnata ordinarci con oracolo di sua viva voce le seguenti disposizioni, che ci affrettiamo di portare a conoscenza del pubblico.

Art. 1. La provincia di Urbino, e Pesaro seguirà ad essere una nei suoi attuali confini, e conserverà costantemente il suo rango presente di Legazione.

2. Essa si comporrà di due parti distinte, ed eguali in onorificenza, e privilegi fra loro, delle quali una avrà per capo-luogo Urbino, e l'altra Pesaro.

( 459 )

3. L'una, e l'altra parte seguiranno a comprendere nella loro circoscrizione i territori che ora appartengono a ciascuna di esse nel giudiziario giusta il ripartimento territoriale attualmente vigente.

4. L'amministrazione delle rendite, e delle spese provinciali di ambe le parti sarà indivisa, e quindi vi sarà un solo consiglio provinciale, ed una sola commissione amministrativa delle suddette rendite, e spese.

5. La residenza del governo della provincia unitamente alla segreteria generale rimarrà per un semestre da maggio ad ottobre inclusivamente in Urbino, e per l'altro da novembre ad aprile inclusivamente in Pesaro.

Il consiglio provinciale si adunerà nel capo-luogo, in cui si troverà la residenza del governo all'epoca della sua convocazione.

6. Accadendo, che per qualunque siasi motivo il preside dell'intera provincia abbia da trovarsi assente dal capo-luogo, in cui gli incombe di risiedere nella rispettiva stagione, la residenza del governo, e della segreteria generale non lascerà per questo di rimanere nel capo-luogo, da cui il preside trovasi assente.

Quest'articolo è applicabile in modo speciale al tempo, in cui durante la fiera di Senigallia il preside suole fare dimora in questa città.

7. Ciascuno de' due capo-luoghi avrà la sua congregazione governativa, che vi farà residenza, e

( 460 )

vi eserciterà le sue funzioni per tutto l'anno. Il fondo che ora è assegnato per l'unica congregazione governativa attualmente esistente, sarà diviso in due parti uguali, e formerà esso solo l'onorario degli otto consiglieri, che le formeranno colle norme, e colle competenze in vigore presso le Delegazioni di second'ordine.

8. Nei sei mesi, durante i quali il preside della provincia risiederà in uno dei due capo-luoghi, rimarrà nell'altro alla testa della pubblica amministrazione, e presiederà alle adunanze della congregazione governativa sotto la dipendenza del preside della intiera provincia, quello dei rispettivi consiglieri, che il preside stesso sarà per designare a sua libera scelta. Il consigliere prescelto avrà seco pel disimpegno delle sue funzioni quel numero d'impiegati prelevati dalla segreteria generale, che il preside riputerà sufficiente.

L'attuale luogotenente di Urbino prenderà la denominazione di assessore legale per la parte montana della provincia, come l'assessore legale attualmente addetto alla città di Pesaro si denominerà tale per la parte marittima. Amendue disimpegnaranno le stesse funzioni, ciascuno però nella rispettiva parte della provincia.

9. La commissione amministrativa delle rendite e spese provinciali seguirà la residenza del governo si nell'uno che nell'altro capo-luogo.

10. In amendue i capo-luoghi vi sarà il rispetti-

( 461 )

vo archivio di Legazione, che di anno in anno andrà formandosi collo spoglio di tutti gli atti, e posizioni spettanti alla correlativa parte della provincia, costochè non vi dovranno passare, o rimanere gli atti, che si riferiscono esclusivamente all'altra parte della provincia. Riguardo agli affari non più pendenti, gli atti correlativi rimarranno in quello dei due archivi, nel quale si trovano attualmente. Gli atti che concerneranno in seguito non una sola, ma complessivamente amendue le parti della provincia, saranno depositati in distinte copie sì nell'uno, che nell'altro archivio però in quanto alle sole decisioni, che verranno adottate; il di più delle rispettive posizioni rimarrà nel luogo, in cui sarà nata la decisione.

11. Sarà da curarsi, che gli stessi fondi, i quali sono ora accordati per l'ufficio della luogotenenza di Urbino, bastino per supplire alla spesa dei pochi impiegati, che dovranno aggiungersi alla segreteria generale in conseguenza della nuova sistemazione della provincia.

12. L'unto l'università degli studj esistente in Urbino, quanto l'ospedale dei mentecatti esistente in Pesaro sono dichiarati stabilimenti dell'intera provincia, e come tali amendue dovranno avere un sussidio annuo a carico della medesima.

Dalla Segreteria di Stato 4 agosto 1832.

T. CARD. BERNETTI.